

COMUNE DI TREVIOLO
Email: comune.treviolo@legalmail.it

e, p.c.

NUCLEO CARABINIERI FORESTALE -
CURNO
Email: fbg43161@pec.carabinieri.it

**Oggetto: ORDINANZA N. 004/2025. Lotta obbligatoria ad *Anoplophora glabripennis* -
abbattimento piante infestate e piante specificate ricadenti nel raggio di 100 m da
piante infestate**

Il responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;

VISTO il Reg (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali compare *Anoplophora glabripennis*;

VISTO il decreto legislativo 19/2021 relativo alle Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)", ai sensi del quale la lotta contro *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione;

VISTO il D.d.s. 18 febbraio 2025 - n. 2133 Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis* in Lombardia

VISTO il D.d.u.o. 8 settembre 2021 - n. 11824 "Applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione per la presenza di *Anoplophora glabripennis* in Lombardia;

PRESO ATTO che il comune di TREVIOLO (BG) ricade in una area delimitata per *Anoplophora glabripennis* in cui vengono applicate le misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo;

CONSIDERATO che nelle aree delimitate il Servizio Fitosanitario Regionale è tenuto ad effettuare un monitoraggio intensivo delle piante ospiti per accertare l'assenza di segni della presenza di *Anoplophora glabripennis* tramite ispezioni annuali, al fine di provvedere, se del caso, ad eseguire le misure fitosanitarie volte all'eradicazione dell'organismo nocivo;

CONSIDERATO l'obbligo di procedere all' abbattimento di tutte le piante infestate e di tutte le piante specificate presenti nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate da *Anoplophora glabripennis*;

CONSIDERATO il rinvenimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* nel comune di TREVIOLO (BG), come da dati in possesso dell'ufficio scrivente e come indicato nella cartografia (Allegato n.1 e n. 2) allegata al presente atto.

VISTO l'art. 7 L.2248/1865 All. E

ORDINA

al Comune di TREVIOLO,

di concedere al personale di ERSAF, su incarico del Servizio Fitosanitario Regionale, entro il giorno 15 aprile 2024, l'accesso alle aree di proprietà comunale, ricadenti nei 100 m di raggio da piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Allegato n.1 e n.2), per effettuare l'abbattimento delle piante infestate e delle piante specificate per *Anoplophora glabripennis* che ricadono nel raggio di 100 m da una pianta infestata.

1. AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure fitosanitarie obbligatorie per l'eradicazione di *Anoplophora glabripennis* è punito con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00, ai sensi dell'art. 55 comma 15 del decreto legislativo 19/2021

- che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Per informazioni e accordi contattare l'ispettore fitosanitario Alessandro Bianchi (cell. +39 347 7856085)

Il Dirigente
ANDREA AZZONI

Allegati:

ALLEGATO 1 - ORDINANZA.pdf
ALLEGATO 2 - ORDINANZA.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: ALESSANDRO BIANCHI Tel. 02/6765.6163